

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1281

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore RIPAMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 2007

Norme per l’istituzione della città metropolitana di Milano.
Delega al Governo per la disciplina di atti connessi
all’istituzione della città metropolitana

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di delineare il nuovo assetto istituzionale della città di Milano e si iscrive nel più generale indirizzo politico e normativo di decentramento e di valorizzazione della capacità di governo autonomo degli enti territoriali, che trova ora piena realizzazione con l'approvazione delle modifiche al titolo V parte II della Costituzione, di cui alle leggi costituzionali 22 novembre 1999, n. 1, e 18 ottobre 2001, n. 3, quest'ultima confermata dal *referendum* popolare.

Allo stesso tempo, il disegno di legge muove dal riconoscimento delle peculiarità della città di Milano, cercando di modulare la nuova dimensione metropolitana della città sulla complessità dei problemi da affrontare, tanto dal punto di vista della scala dimensionale, quanto da quello dei livelli di concentrazione della popolazione e delle attività.

L'istituzione delle aree metropolitane e della città metropolitana, pur essendo prevista dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, non è stata mai realizzata.

Dopo la legge 2 novembre 1993, n. 436, che rendeva meramente facoltativa l'istituzione da parte delle regioni delle aree metropolitane, infatti, il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha fortemente innovato, dando tempi certi per l'individuazione dell'area metropolitana in presenza sempre di un impulso degli enti locali interessati.

La legge 3 agosto 1999, n. 265, riversata nel citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, alla parte I, titolo II, capo III, Aree metropolitane (articoli da 22 a 26), ha introdotto una più radicale ri-

forma che, rafforzando il ruolo dell'iniziativa e del consenso dei soggetti interessati, sostituisce alla logica della uniformità delle procedure quella di una possibile differenziazione delle soluzioni, per cui ogni realtà metropolitana potrà avere un ordinamento differenziato in un processo di unificazione.

Il presente disegno di legge recepisce i nuovi orientamenti della citata legge n. 265 del 1999, soprattutto per ciò che concerne la certezza dei tempi entro cui procedere all'istituzione della città metropolitana e la previsione di un processo democratico di riordino e di riconfigurazione del territorio, ma ripropone le previsioni degli atti Senato n. 4879 della XIII legislatura e n. 1410 della XIV legislatura. La scelta è quella di affidare direttamente l'istituzione della città metropolitana di Milano ad una legge statale, che ne definisca compiti e modello organizzativo.

Al fine di ottimizzare il rapporto tra la città ed il suo territorio, in quanto ente esponenziale delle comunità amministrative, trova pieno accoglimento il principio di sussidiarietà inteso nella sua accezione bidirezionale.

Il progetto muove, infatti, verso la realizzazione di una nuova forma di governo dell'area di Milano, secondo la quale compiti e funzioni siano redistribuiti così che, da un lato, quella parte del più vasto territorio della provincia che vive una relazione di funzionalità con il comune di riferimento venga integrato in un governo omogeneo e coordinato delle politiche del territorio, delle grandi infrastrutture, dei servizi (articolo 5) e, dall'altro, venga parallelamente valorizzata l'omogeneità di istanze espresse in aree del territorio più piccole del comune, così che vi sia la capacità da parte della circoscrizione o di una pluralità di quartieri (articoli 8 e 9) di conoscere le proprie esigenze e di farvi

fronte attraverso risorse proprie (articolo 11, comma 2, lettera *a*).

Questo progetto si realizza, da un lato, con la costituzione di un nuovo soggetto di governo - la città metropolitana - che in sostanza fonde le amministrazioni della provincia e del comune (articoli 3 e 8), procedendo così ad una semplificazione e razionalizzazione dell'assetto di governo dell'area; dall'altro, con la grande novità rappresentata dalla trasformazione in comuni delle attuali circoscrizioni comunali (articolo 9), e con la possibilità di attribuire personalità giuridica alle attuali circoscrizioni finché tale trasformazione non sia avvenuta (articolo 9, comma 7).

I criteri ed il procedimento indicato (articolo 9, commi 2 e 3) riprendono l'impianto della legge 3 agosto 1999, n. 265, modificativa della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come trasfuso nel citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, attribuendo alla regione il compito della istituzione dei nuovi comuni, nonché della eventuale revisione dei confini dei comuni dell'area metropolitana, oppure, in caso di inerzia, attribuendo al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di intervenire con propri decreti. È infine (articolo 9, comma 4) imposto il ricorso all'istituto referendario per l'approvazione, da parte dei cittadini interessati, del disegno di legge regionale di riordino.

L'area di Milano è quindi governata, in base al presente disegno di legge, da due livelli istituzionali:

a) i comuni compresi nell'area metropolitana, che conservano i poteri propri di un comune, salvo quanto è necessario affidare alla città metropolitana per il governo delle funzioni di livello metropolitano (articolo 5, comma 4), ferma restando la possibilità per i comuni metropolitani di ricorrere, nello svolgimento delle proprie funzioni, alle forme di cui al capo V del titolo II della parte I del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e quindi operare

con interventi sia di tipo strutturale - specialmente attraverso forme consortili (articolo 31 del testo unico) - sia di tipo funzionale, mediante moduli consensuali (articoli 30 e 34 del medesimo testo unico);

b) la città metropolitana con il suo sindaco, la sua giunta, il suo consiglio composto da novanta consiglieri, di cui cinquanta-due eletti dai cittadini dei comuni, escluso il capoluogo, compresi nella città, ventitré eletti dai cittadini dei comuni derivanti dalla eventuale suddivisione territoriale del comune di Milano, quindici eletti dai cittadini residenti nel territorio della città contestualmente al candidato sindaco. Accanto al consiglio della città è istituita un'assemblea metropolitana costituita dai sindaci o loro delegati, col compito di esprimere un parere sugli atti fondamentali indicati nello statuto della città. Questa previsione rappresenta una novità ed ha lo scopo di far venir meno la diffidenza dei comuni diversi dal capoluogo, rispetto ad una egemonia che sarebbe imposta, oltre che dal numero di abitanti del capoluogo, anche dal ruolo politico rilevante che un capoluogo come Milano ha sempre esercitato. Nella stessa direzione si muove il peso maggiore attribuito ai comuni della provincia nella costituzione dell'organo rappresentativo metropolitano. Nessuna città metropolitana potrà mai sorgere se è concepita come una espansione del comune capoluogo. Si prevede, inoltre, una norma che garantisca, anche in presenza di mutamenti nella delimitazione della città, la maggioranza dei consiglieri ai comuni della provincia.

Oltre ai poteri della provincia, alla città metropolitana spettano le funzioni indicate all'articolo 5: la pianificazione territoriale strategica, la realizzazione e la gestione di grandi infrastrutture, dei servizi di trasporto a livello metropolitano, dei servizi pubblici a rete (acqua, energia, smaltimento rifiuti), dei servizi per lo sviluppo e per le politiche attive del lavoro, la pianificazione commer-

ziale della grande distribuzione e delle grandi strutture di vendita, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente, il monitoraggio del territorio anche attraverso la costituzione di reti informatiche integrative. Merita una particolare attenzione la possibilità che ulteriori funzioni vengano successivamente delegate alla città sia con legge statale o regionale, sia dai comuni compresi nel suo territorio (articolo 5, comma 2).

Per ottimizzare il coordinamento dell'esercizio delle funzioni attribuite ai diversi livelli di governo, i cui rapporti, secondo l'articolo 3, comma 3, saranno ispirati ai principi del rispetto, della reciproca autonomia e della piena e leale collaborazione, il testo rafforza opportunamente la funzione di impulso del sindaco della città metropolitana con compiti di promozione di accordi di programma e di conferenze di servizi (articolo 6, comma 1, lettera c)).

Le delimitazioni territoriali sono risolte attraverso un meccanismo sostanzialmente flessibile; infatti il territorio della città di Milano (articolo 3 e articolo 8, comma 1) dovrebbe coincidere con quello attuale della provincia, ma è fatta salva la possibilità che l'area metropolitana si strutturi con una diversa delimitazione attraverso lo scorporo per ambiti territoriali omogenei di comuni che non abbiano con la città di appartenenza rapporti di stretta integrazione. Il potere di proporre, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la diversa delimitazione (sempre però tenendo conto della necessaria unitarietà e continuità territoriale

della città metropolitana) è attribuito alla regione Lombardia. Se una proposta di diversa delimitazione verrà formulata, la determinazione dei comuni compresi nel territorio della città sarà operata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (articolo 8, comma 3).

L'iniziativa legislativa si appalesa necessaria dopo la modifica dell'articolo 114 della Costituzione per cui «La Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato» ed è compatibile con il titolo V della parte II della Costituzione come novellato dalla citata legge costituzionale n. 3 del 2001.

Ai sensi dell'articolo 117 del nuovo testo della Costituzione restano, infatti, di competenza esclusiva dello Stato le materie relative a «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane».

L'area metropolitana è individuata dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 come una caratteristica peculiare di ben specifiche aree territoriali del nostro paese, mentre l'iniziativa dei Comuni interessati è prevista unicamente per la delimitazione della stessa e, pertanto, una iniziativa statale non è esclusa in caso di inattività, in quanto non è concepibile che un livello di governo previsto dalla Costituzione, tra l'altro titolare di funzioni proprie (articolo 118, secondo comma, della Costituzione), non sia attivato per mera inerzia.

Un nucleo irriducibile di un'area metropolitana è comunque costituito dal comune capoluogo e dai comuni confinanti.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.

(Contenuti e obiettivi)

1. La presente legge:

a) disciplina il regime giuridico speciale degli enti locali operanti nel territorio della provincia di Milano, capoluogo della regione Lombardia;

b) istituisce la città metropolitana di Milano, in attuazione del disposto del titolo V della parte II della Costituzione, quale unica autorità di governo, in luogo della provincia di Milano e del comune capoluogo;

c) prevede un piano di interventi necessari a consentire alla città di Milano di svolgere adeguatamente il ruolo di capoluogo regionale e di città metropolitana.

2. La presente legge disciplina, inoltre, i rapporti tra le istituzioni dello Stato, le altre istituzioni pubbliche, la regione Lombardia e gli enti locali della provincia di Milano.

3. Le disposizioni della presente legge non possono essere abrogate o modificate da successive leggi o atti aventi forza di legge se non per espressa disposizione.

CAPO II

RIORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE LOCALE

Art. 2.

*(Istituzione della città metropolitana
di Milano)*

1. È istituita la città metropolitana di Milano, di seguito denominata «Città», ente lo-

cale ad autonomia speciale, sottoposto al regime giuridico di cui alla presente legge, integrato dalla disciplina legislativa regionale e dall'autonoma disciplina statutaria e regolamentare.

Art. 3.

(Ordinamento e delimitazione territoriale della Città)

1. Nella Città l'amministrazione locale si articola in due livelli:

a) la Città, cui si applica il regime giuridico delle province, come integrato e modificato dalla presente legge, e che assume altresì i compiti della provincia di appartenenza ed i confini del suo territorio;

b) i comuni compresi nella provincia di Milano, che mantengono il regime proprio dei comuni, salvo le modifiche derivanti dall'applicazione della presente legge.

2. Il territorio della Città coincide con quello dei comuni che la compongono.

3. La Città e i comuni ispirano la propria azione e i loro rapporti ai principi del rispetto, della reciproca autonomia e della piena e leale collaborazione.

Art. 4.

(Organi della Città)

1. Sono organi della Città: il consiglio, il sindaco e la giunta.

2. Il consiglio è composto da novanta consiglieri:

a) cinquantadue eletti in collegi uninominali dai cittadini dei comuni, escluso il capoluogo, compresi nella Città;

b) ventitre eletti in collegi uninominali dai cittadini dei comuni derivanti dalla eventuale suddivisione territoriale del comune di Milano, o comunque corrispondenti al territorio del comune capoluogo della provincia;

c) quindici eletti dai cittadini residenti nel territorio della Città contestualmente al candidato sindaco.

3. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia mutata la delimitazione del territorio della Città, le quote dei componenti del consiglio di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono rideterminate in modo da salvaguardare la maggioranza spettante agli eletti dei comuni compresi nella Città, escluso il capoluogo, fermo restando il numero totale dei consiglieri.

4. Il consiglio elegge al suo interno un presidente e si dà norme per il suo funzionamento.

5. Il sindaco è eletto a suffragio universale diretto da tutti i cittadini dei comuni compresi nel territorio della Città, unitamente ai membri di cui alla lettera c) del comma 2.

6. La giunta è nominata e presieduta dal sindaco.

7. All'elezione del consiglio e del sindaco si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di elezione del consiglio provinciale; si applicano del pari le norme relative alle province per quanto concerne il funzionamento degli organi collegiali.

8. Accanto al consiglio della Città è inoltre istituita un'assemblea metropolitana costituita dai sindaci o loro delegati, questi ultimi designati tra i componenti della giunta del comune di origine. L'assemblea metropolitana esprime un parere sugli atti fondamentali indicati nello statuto della Città. In ogni caso, il parere è acquisito obbligatoriamente sul programma delle opere pubbliche e sulle forme di gestione dei pubblici servizi di livello metropolitano. I pareri approvati dalla maggioranza assoluta dei componenti assegnati all'assemblea metropolitana, che rappresentano almeno il 40 per cento della popolazione della Città, sono vincolanti.

Art. 5.

(Funzioni della Città)

1. La Città svolge, oltre alle funzioni proprie della provincia, le seguenti funzioni, di norma comunali, da esercitare a livello metropolitano:

a) la pianificazione territoriale strategica dell'intero territorio, con il concorso dei comuni, nonché la verifica di conformità degli strumenti urbanistici generali comunali al piano territoriale;

b) la realizzazione e la gestione delle grandi infrastrutture localizzate nel territorio metropolitano, ivi compresa la realizzazione delle opere di interesse statale e regionale;

c) la realizzazione e la gestione dei servizi pubblici di trasporto metropolitano, anche attraverso la piena integrazione dei servizi urbani ed extraurbani;

d) la realizzazione e la gestione dei servizi pubblici a rete nei settori del ciclo integrale delle acque, dell'energia, dello smaltimento dei rifiuti;

e) la realizzazione e le gestioni dei servizi per lo sviluppo e per le politiche attive del lavoro;

f) la pianificazione commerciale della grande distribuzione e delle grandi strutture di vendita e il rilascio delle relative autorizzazioni;

g) la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;

h) la raccolta sistematica delle informazioni di carattere statistico e delle informazioni relative alle condizioni economiche, amministrative, culturali e dei servizi pubblici e di pubblico interesse con riferimento all'intero territorio dell'area metropolitana, anche attraverso la costituzione di reti informatiche integrate;

i) le funzioni strettamente necessarie alla realizzazione di manifestazioni, iniziative ed eventi di rilievo metropolitano, nazionale ed internazionale.

2. Altre funzioni possono essere attribuite o delegate alla Città con legge statale o regionale o ad essa delegate dai comuni compresi nel suo territorio.

3. Le funzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 sono disciplinate dallo statuto e dai regolamenti autonomi della Città, nel rispetto dei soli principi generali contenuti nelle leggi statali e regionali.

4. I comuni della Città svolgono tutte le funzioni amministrative attribuite ai comuni dalla legge, salvo quelle espressamente attribuite o delegate alla Città. Tali funzioni sono svolte anche attraverso le forme associative e di cooperazione di cui alla parte I, titolo II, capo V, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. D'intesa tra la Città e la regione Lombardia sono fissate le speciali procedure di raccordo tra i due enti relativamente alle più significative decisioni sull'assetto territoriale ed economico dell'area, nelle materie di competenza legislativa e amministrativa della regione.

CAPO III

POTERI E SPECIALI PREROGATIVE DEL SINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Art. 6.

*(Poteri e speciali prerogative del sindaco
della Città)*

1. Il sindaco della Città:

a) coordina nel territorio cittadino l'esercizio delle funzioni attribuite agli uffici amministrativi decentrati dello Stato e della regione, secondo le direttive impartite rispettivamente dal commissario del Governo e dal presidente della regione, nulla innovandosi rispetto alle competenze del prefetto per

quanto riguarda il coordinamento delle amministrazioni preposte alla sicurezza, alla difesa nazionale, all'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità;

b) partecipa di diritto, concordando con il prefetto l'ordine del giorno, alle riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni

c) promuove la conclusione di accordi di programma e di conferenze di servizi aventi ad oggetto interventi da realizzare nel territorio della Città, con i poteri di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

CAPO IV

NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Sezione I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 60 milioni per il triennio 2007-2009, in ragione di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Sezione II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 8.

(Norme transitorie relative alle delimitazioni del territorio della Città)

1. Della Città fanno parte i comuni compresi, alla data di entrata in vigore della presente legge, nella provincia di Milano.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Lombardia può proporre una diversa delimitazione del territorio della Città, attraverso lo scorporo, per ambiti territoriali omogenei, dei comuni che non abbiano con il comune di Milano rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali, alla vita sociale, alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali, nella salvaguardia della unitarietà e della continuità territoriale della Città. In tal caso i comuni non compresi o esclusi dalla Città possono far parte di province di nuova istituzione, che possono comprendere anche comuni di province finitime, ovvero essere aggregati a province già esistenti.

3. Sulla base della proposta di delimitazione di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto che definisce la nuova determinazione dei comuni compresi del territorio della Città, e ridetermina il rapporto tra i consiglieri individuati dall'articolo 4, comma 2, lettere *a)* e *b)* della presente legge in relazione agli abitanti del comune di Milano e degli altri comuni dell'area metropolitana.

4. In assenza della proposta di delimitazione di cui al comma 2, il territorio della Città resta coincidente, ai sensi del comma 1, con quella della provincia di Milano.

Art. 9.

(Riordinamento territoriale)

1. In relazione alla entrata in carica degli organi della Città, la regione provvede al riordinamento delle circoscrizioni territoriali dei comuni compresi nel suo territorio.

2. Ai fini di cui al comma 1, la regione provvede all'istituzione di nuovi comuni in luogo del comune di Milano, nonché alla eventuale revisione dei confini dei comuni dell'area metropolitana. I nuovi comuni potranno derivare anche da fusioni di comuni contigui o da aggregazioni di parti del territorio del comune di Milano a comuni contigui, così da assicurare il pieno esercizio delle funzioni comunali, la razionale utilizzazione dei servizi, la responsabile partecipazione dei cittadini, nonché un equilibrato rapporto fra dimensioni territoriali e demografiche. Nell'istituzione di nuovi comuni derivanti dalla suddivisione del comune di Milano, nel rispetto di un numero minimo di abitanti, si deve tenere conto dei quartieri tradizionali, anche aggregandoli per ambiti omogenei, e dei comuni preesistenti incorporati nella città di Milano, nonché delle circoscrizioni di decentramento, ove corrispondano al sopradetto criterio.

3. I nuovi comuni enucleati dal comune di Milano conservano l'originaria denominazione alla quale aggiungono quella più caratteristica dei quartieri o delle circoscrizioni che li compongono. A tali nuovi comuni sono trasferiti, in proporzione agli abitanti ed al territorio, risorse, personale nonché adeguati beni strumentali immobili e mobili del comune di Milano e delle sue circoscrizioni.

4. I disegni di legge regionali di riordino sono sottoposti a *referendum* popolare cui sono chiamati:

a) tutti i cittadini elettori residenti nel comune di Milano per la istituzione di nuovi comuni in luogo del medesimo comune di Milano;

b) tutti i cittadini elettori dei comuni da sottoporre a fusione in caso di fusione;

c) i cittadini elettori delle parti da scorporare e i cittadini elettori dei comuni interessati in caso di aggregazione di parti del territorio del comune di Milano a comuni contigui.

5. La legge regionale di riordino territoriale disciplina gli adempimenti necessari a consentire il primo insediamento degli organi dei nuovi comuni contestualmente alla prima elezione degli organi della Città.

6. Qualora la regione non provveda agli adempimenti previsti dal presente articolo, il Governo, con deliberazione del Consiglio dei ministri, invita la regione a farlo. Trascorsi inutilmente sei mesi, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede con proprio decreto, osservando i criteri di cui ai commi 2 e 3, sentito il comune di Milano e gli altri comuni interessati nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

7. Fino alla riorganizzazione del territorio del comune di Milano, di cui all'articolo 10, lo statuto del comune può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento, ivi compresa l'attribuzione alle circoscrizioni di una distinta personalità giuridica.

Art. 10.

(Termini del riordinamento territoriale)

1. Il riordino territoriale dei comuni, di cui all'articolo 9, è approvato con legge regionale almeno diciotto mesi prima della data delle elezioni degli organi della Città, ed è

reso operativo, con l'elezione dei sindaci e dei consigli dei nuovi comuni, contestualmente a tali elezioni.

Art. 11.

(Delega al Governo per la disciplina degli atti connessi con l'istituzione della Città)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adozione di tutti i provvedimenti connessi all'istituzione della Città.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 disciplinano tra l'altro:

a) l'assetto della finanza della Città e dei nuovi comuni;

b) l'adozione degli atti necessari a garantire l'effettivo funzionamento della Città e dei nuovi comuni dalla data di insediamento dei loro organi;

c) le norme di attuazione del sistema elettorale di cui all'articolo 4.

3. La delega di cui al comma 1 deve essere attuata nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) prevedere che l'assetto della finanza della Città e dei comuni tenga conto della distribuzione effettiva delle funzioni e delle competenze dei medesimi enti, come definite nell'articolo 5;

b) prevedere, in relazione agli atti di cui al comma 2, lettera *b)*, il trasferimento integrale dei beni, del personale e delle risorse finanziarie delle preesistenti province alla Città, nonché l'equilibrata ripartizione delle analoghe disponibilità del disciolto comune capoluogo tra la Città e i comuni enucleati dallo scorporo del capoluogo ai sensi dell'articolo 8, in modo da consentire l'assolvimento ottimale delle diverse funzioni attribuite;

c) prevedere, ove necessario, in relazione agli atti di cui al comma 2, lettera b), la possibilità della stipula di convenzioni e intese tra gli enti locali interessati;

d) definire le norme di cui al comma 2, lettera c), sulla base di quanto disposto dall'articolo 4, commi 2, 3, 5 e 7.

Art. 12.

(Durata degli organi della provincia di Milano)

1. Il mandato degli organi della provincia di Milano, ove di durata superiore, scade con l'entrata in carica degli organi della Città.

Art. 13.

(Esercizio delle funzioni della Città in attesa dell'entrata in carica dei suoi organi)

1. Fino alla data di entrata in carica degli organi della Città, le funzioni ad essa attribuite dalla presente legge possono essere esercitate in forma associata dagli enti locali interessati sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero possono essere delegate dai comuni alle rispettive province.

2. I servizi pubblici di interesse dell'intero territorio della Città possono essere erogati mediante la costituzione di aziende o società di capitali a partecipazione pubblica locale operanti per l'intero territorio, nonché attraverso l'affidamento dei servizi ad un unico soggetto privato, quando lo consiglino ragioni di efficienza, economicità ed efficacia del servizio.

Art. 14.

(Norme finali)

1. Alla istituzione della Città non si applica il capo III del titolo II della parte I del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.